

COMUNE DI LEVICO TERME



REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE
del CONTRIBUTO di CONCESSIONE
(Articolo 106 L.P. 05.09.1991 n. 22)

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 dd. 21.04.04 in vigore dal 13.05.2004

Modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 26.10.2006

Modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 13.07.2009

Modificato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 30.03.2010

INDICE

Articolo 1 -Ambito di applicazione	pag.	3
Articolo 2 -Contributo di concessione	pag.	3
Articolo 3 -Carichi urbanistici	pag.	5
Articolo 4 -Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria	pag.	5
Articolo 5 -Categorie funzionali	pag.	5
Articolo 6 -Urbanizzazione delle aree	pag.	6
Articolo 7 -Calcolo dei volumi e delle superfici	pag.	7
Articolo 8 -Cambio di destinazione d'uso e volumi acquisiti	pag.	8
Articolo 9 -Demolizione e Ricostruzione	pag.	8
Articolo 10 -Piano di lottizzazione	pag.	9
Articolo 11 -Esenzione totale	pag.	9
Articolo 12 -Esenzione parziale	pag.	11
Articolo 13 -Destinazione dei proventi delle concessioni	pag.	12
Articolo 14 -Rimborso delle somme pagate	pag.	12

ARTICOLO 1
 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'Articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. relativamente alle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio del Comune di Levico Terme quali la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti e il cambio di destinazione d'uso di immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.

2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica anche a tutti gli interventi, sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli previsti al precedente comma "1", soggetti ad autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività nei casi e secondo le modalità di seguito definite.

ARTICOLO 2
 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

1. Il rilascio del provvedimento autorizzativo per l'esecuzione delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1 è subordinato alla corresponsione di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.

2. Le spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione, salvo quanto diversamente stabilito nello specchio esemplificativo di seguito riportato ()

Categoria	Incidenza
A1a	3/3: <ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione primaria • Opere di urbanizzazione secondaria • Costo di costruzione
A1b	
A1c	
A1d	
A2a	3/3: <ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione primaria • Opere di urbanizzazione secondaria • Costo di costruzione
A2b	
A2c	
A2d	
A3	3/3: <ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione primaria • Opere di urbanizzazione secondaria • Costo di costruzione
A4	3/3: <ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione primaria • Opere di urbanizzazione secondaria • Costo di costruzione
B1	2/3: <ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione primaria • Opere di urbanizzazione secondaria

B2	<p>3/3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione primaria • Opere di urbanizzazione secondaria • Costo di costruzione
C1	<p>1/3</p> <p>Opere di urbanizzazione primaria</p>
C2	<p>2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere di urbanizzazione primaria • Costo di costruzione

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale è fissata la misura percentuale di incidenza del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 15 per cento del costo medio di costruzione stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108 della legge.

4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate (*)

Categoria	Descrizione categoria	Incidenza percentuale annua [%]
A) EDILIZIA RESIDENZIALE		
A1a	Centro storico di Levico e di Selva (rif. Perimetrazione P.G.T.I.S.)	8.0
A1b	Territorio "Oltrebrenta" e Campiello (come definito nella cartografia allegata)	7.0
A1c	Nel resto del territorio	9.5
A1d	Nucleo turistico di Vetriolo (rif. Perimetrazione P.A.G.)	10.0
A2a	Centro storico di Levico e di Selva (rif. Perimetrazione P.G.T.I.S.)	8.0
A2b	Territorio "Oltrebrenta" e Campiello (come definito nella cartografia allegata)	7.0
A2c	Nel resto del territorio	9.5
A2d	Nucleo turistico di Vetriolo (rif. Perimetrazione P.A.G.)	10.0
A3	Edilizia residenziale di lusso	15.0
A4	Edilizia alberghiera	10.0
B) COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO		
B1	Area	10.0
B2	Strutture ricettive permanenti	10.0
C) EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO impianti produttivi		
C1	Manufatti per attività agricole, industriali	11.0

	Artigianali, commercio all'ingrosso, trasporto ed impianti di risalita, impianti produttivi altri	11.0
C2	Manufatti commerciali, direzionali e per servizi	9.5

(*) modificati con deliberazione consiliare n. 33 dd. 26.10.2006

Articolo 3 CARICHI URBANISTICI

1. Ai fini del presente regolamento si ha incremento del carico urbanistico ogni qual volta gli interventi edilizi, anche non comportando aumento di volume, determinano la necessità di incrementare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

ARTICOLO 4 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria:

- a) pubblica illuminazione;
- b) spazi di verde attrezzato;
- c) strade residenziali;
- d) spazi di sosta o di parcheggio;
- e) fognature;
- f) rete idrica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.
- h) impianti cimiteriali (ex Articolo 26-bis Legge 28.02.1990 n. 38).

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

ARTICOLO 5 CATEGORIE FUNZIONALI

A) EDILIZIA RESIDENZIALE (*) (**)

Vi rientrano tutte le costruzioni destinate alla residenza, sia stabile che stagionale e non continuativa, suddivise nelle seguenti categorie tipologico - funzionali

A1 Edilizia residenziale ordinaria: sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo "ordinario" secondo quanto previsto dall'articolo 18sexies della Legge Provinciale 05 Settembre 1991, n. 22 e/o comunque non rientranti nella categoria A2, nonché le costruzioni di cui all'articolo 24 bis della medesima Legge (patrimonio montano);

A2 Edilizia residenziale per il tempo libero e vacanze ("non ordinaria"): sono comprese tutte le costruzioni da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico – ricreativi, ai sensi dell'articolo 18sexies della Legge Provinciale 05 Settembre 1991, n. 22

A3 Edilizia residenziale di lusso: rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969 "Caratteristiche delle abitazioni di lusso".

A4 Edilizia alberghiera: rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla L.P. 15 Maggio 2002 n°7, quali gli alberghi od hote I, gli alberghi garni, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture agli stessi assimilabili (esercizi extra-alberghieri).

B) COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO

Vi rientrano i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.

B- area: rientrano in questa categoria le aree occupate dalle strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie, ecc.)

B- strutture ricettive permanenti: rientrano in questa categoria le strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei complessi ricettivi turistici all'aperto (bungalow e simili)

C) EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO

Vi rientrano tutti gli impianti destinati ad attività agricole, industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali e di trasporto, nonché tutte le costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, ed attività dirette alla prestazione di servizi.

C1 Manufatti per attività agricole (destinate alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, quali caseifici, cantine, oleifici, segherie ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo), industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all'ingrosso.

C2 Manufatti commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, ecc.), direzionali e destinati alla prestazione di servizi (uffici, studi professionali, banche, magazzini, ecc.).

(*) modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 26.10.2006

(**) modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 13.07.2009

ARTICOLO 6 URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del

richiedente la concessione, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.

2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.

4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.

5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.

6. Nel caso in cui la zona interessata a richiedere la concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.

7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime.

8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato della deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.

9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).

10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

ARTICOLO 7 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile. Il sottotetto si intende usufruibile quando presenti anche una sola delle seguenti caratteristiche

- sia raggiungibile direttamente dal piano sottostante con rampa di scale fissa;
- siano presenti balconi, abbaini e simili;
- siano rilevabili le caratteristiche geometriche e igieniche di abitabilità (altezze, dimensioni e superficie finestrata) idonee per gli eventuali locali o per il sottotetto nel suo complesso.

Non è da considerarsi l'artificiosa delimitazione di porzioni del sottotetto stesso finalizzata all'evidente scopo di ridurre la volumetria soggetta ad oneri.

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi

- a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'Articolo30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n.13;
- c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.

4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 8 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E VOLUMI ACQUISITI

1. Il cambio di destinazione d'uso anche senza opere comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

3. Al fini dell'applicazione del presente articolo, si precisa quanto segue. Potrà essere considerato come volume interamente acquisito solo quel volume esistente, il cui recupero nella stessa destinazione d'uso originaria non comporti un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione, come già previsto dall'Articolo 3 "Carichi Urbanistici" del presente Regolamento. Di contro non potrà essere considerato preesistente quel volume che non corrisponde ad una situazione di fatto, in quanto crollato o demolito o che ha dismesso la sua originaria destinazione d'uso, bensì ad una ricostruzione storica effettuata attraverso atti e documenti.

4. Gli edifici alberghieri esistenti e dismessi per i quali in sede di Variante al Piano Regolatore Generale è stata modificata la destinazione di zona da alberghiera a residenziale, sono soggetti al pagamento dell'intero contributo di concessione, nel caso di interventi di ristrutturazione totale o parziale con cambio della destinazione d'uso e/o demolizione e ricostruzione.

ARTICOLO 9 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire,

calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico - funzionale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni

- a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso;
- b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione, come già previsto dall'Articolo 3 "Carichi Urbanistici" del presente Regolamento;

In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.

ARTICOLO 10 PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.

3. Ai sensi dell'Articolo 54, comma 2, della Legge Provinciale 05 Settembre 1991, n. 22 e s. m., qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.

4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

ARTICOLO 11 ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'Articolo 111 della Legge Provinciale 05 Settembre 1991, n. 22 e s. m., il contributo di concessione non è dovuto

- a. per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole
 - 1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'Articolo 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'Articolo 109, comma 1, lettera b);

- 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
 - 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'Articolo 24 della Legge Provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla Legge Provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre Leggi Provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
- b. per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
 - c. per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti. Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc...;
 - d. per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;
 - d bis. per le legnaie di cui all'articolo 6, lettera x) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme; (**)
 - e. per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune. Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;
 - f. per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - g. per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia. In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline. Per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del vigente Piano Regolatore Generale (18 Agosto 2004), i cappotti termici ed il pacchetto isolante delle coperture sono parimenti esentati dal pagamento del contributo di concessione; (*)
 - h. per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera e). In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;

- i. per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti

- l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. A tal proposito, si precisa che la titolarità della nuda proprietà o di quote di nuda proprietà su altro alloggio, non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dell'esenzione.

L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

(*) modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 13.07.2009

(**) introdotto con deliberazione consiliare n. 25 dd. 30.03.2010

ARTICOLO 12 ESENZIONE PARZIALE

1. Ai sensi dell'Articolo 111 della Legge Provinciale 05 Settembre 1991, n. 22 e s.m., sono parzialmente esenti dal contributo di concessione

- a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti •

- l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. A tal proposito, si precisa che la titolarità della nuda proprietà o di quote di nuda proprietà su altro alloggio non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dell'esenzione.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul

rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione;

- b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo. Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

ARTICOLO 13 (*) DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell'Articolo 112 della Legge Provinciale 05 Settembre 1991, n. 22 e s.m., sono introitati nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa.

() modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 13.07.2009*

ARTICOLO 14 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Il concessionario, qualora ottenuta la concessione e pagato il contributo, non esegua totalmente o parzialmente le opere autorizzate, può richiedere la restituzione della quota parte afferente alle opere non realizzate. (*)

2. Si ammette il rimborso delle somme richieste secondo le seguenti modalità

- a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
- b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.

Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di

- a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
- b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
- c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.

3. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.

4. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.

5. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.=

() modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 13.07.2009*